

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

FAQ

1. È possibile attivare tirocini formativi in favore di disoccupati/inoccupati stranieri richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale (sussidiaria, umanitaria e rifugiati) nonché nei confronti di tutti gli immigrati o solo di quelli previsti dal decreto flussi?

In linea con i chiarimenti forniti da questo Ministero con circolare n. 24/2011, si precisa che tutte le categorie sopra indicate risultano escluse dalla disciplina dei tirocini formativi di cui all'art. 11, D.L. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011).

2. Cosa si deve intendere con la locuzione “tirocini di c.d. reinserimento/inserimento al lavoro”?

Si rinvia, in proposito, alla circ. n. 24/2011 ai sensi della quale per tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro debbono intendersi quelli svolti in favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, nonché degli inoccupati. Si ricorda che gli “inoccupati” sono coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa, pur essendo disponibili all'impiego; diversamente, per “disoccupati” si intendono coloro che hanno già avuto esperienze lavorative ma, attualmente, si trovano senza occupazione per aver perso il posto di lavoro o per cessazione dell'attività lavorativa autonoma.

3. È possibile prorogare fino a 12 mesi un tirocinio attivato precedentemente al 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.L. 138/2011?

Come già chiarito con circolare n. 24/2011 i tirocini attivati o prorogati prima dell'entrata in vigore del menzionato decreto proseguono in base alla vecchia disciplina e fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo. Per quanto concerne le proroghe successive al 13 agosto 2011 si applica, invece, la nuova disciplina secondo la quale i tirocini dovranno avere una durata complessiva in ogni caso non superiore a sei mesi. L'“attivazione” del tirocinio coincide con la data di pubblicazione del relativo bando o con la data di emanazione dell'atto idoneo alla individuazione dei soggetti beneficiari del tirocinio (ad es. bando con indicazione dei requisiti soggettivi degli aspiranti tirocinanti pur in assenza della individuazione delle realtà imprenditoriali ospitanti).

4. È possibile svolgere un tirocinio extra curriculare nei confronti di studenti?

La qualità di studente non è incompatibile con eventuali altri “status” quali, ad esempio, quello di inoccupato o disoccupato. È pertanto possibile anche in questi casi attivare tirocini extra curricolari coinvolgendo determinati soggetti, non in quanto studenti, ma in quanto appartenenti ad altre categorie quali inoccupato, disoccupato, invalido fisico, psichico e sensoriale, soggetto in trattamento psichiatrico, tossicodipendente, immigrato ecc. (v. circ. n. 24/2011).

5. È possibile svolgere un tirocinio extra curriculare formativo e di orientamento dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica?

L’attivazione del tirocinio, se effettuata entro 12 mesi dal conseguimento della laurea triennale, appare possibile senza che assuma particolare rilievo la circostanza che lo studente prosegua gli studi per il conseguimento della laurea specialistica.

6. La Provincia ha attivato in data successiva al 13/8/2011 alcuni tirocini di formazione ed orientamento per soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 del D.L. 138/2011. Le richieste di attivazione dei suddetti tirocini erano pervenute alla Provincia prima del 13/8 e l’istruttoria è stata definita antecedentemente alla stessa data. Le Convezioni sono state, però, sottoscritte e i tirocini attivati in data successiva. Cosa si intende nella circolare 24/2011 quando si parla di “tirocini formalmente approvati prima del 13 agosto” ai quali non si applicano le disposizioni del decreto legge? Può ritenersi sufficiente una relazione dalla quale risulta che l’istruttoria si è conclusa antecedentemente al 13/8 per ritenere i tirocini approvati prima di tale data?

L’“attivazione” del tirocinio coincide con la data di pubblicazione del relativo bando o con la data di emanazione dell’atto idoneo alla individuazione dei soggetti beneficiari del tirocinio (v. FAQ 3). Appare pertanto sufficiente “una relazione dalla quale risulta che l’istruttoria si è conclusa antecedentemente al 13/8 per ritenere i tirocini approvati prima di tale data”.

7. In assenza di una regolamentazione regionale può la Provincia attivare tirocini in favore di disoccupati e inoccupati e a quali condizioni?

Come esplicitato dalla circ. n. 24/2011 i tirocini in favore di disoccupati e inoccupati sono esclusi dal campo di applicazione dell’art. 11 del D.L. n. 138/2011. È dunque possibile, al riguardo, rifarsi a quanto previsto dall’art. 18 della L. n. 196/1997 e dal relativo regolamento di attuazione secondo il quale le strutture per l’impiego delle Province sono fra i soggetti abilitati a promuovere tirocini.

8. È possibile, da subito, in attesa di un apposito regolamento di Ateneo che recepisca la normativa, avviare tirocini curriculari a favore degli studenti iscritti al proprio Ateneo, appartenenti a tutti i cicli (I e II ciclo, Master e Dottorati) per tutta la durata del periodo di iscrizione all'Università, chiarendo e definendo, attraverso il progetto formativo, le caratteristiche e finalità del tirocinio curriculare sia esso finalizzato alla redazione della tesi di laurea o ad altra esperienza di alternanza fra studio e lavoro e indipendentemente dall'acquisizione di crediti?

Come chiarito dalla circ. n. 24/2011 del Min. Lav., i tirocini curriculari sono espressamente esclusi dal campo di applicazione del D.L. 138/2011. Pertanto, detti tirocini devono essere disciplinati dai regolamenti di Ateneo già vigenti, senza la necessità che questi recepiscano le novità introdotte dal cit. D.L. riferendosi queste ultime unicamente ai tirocini formativi e di orientamento non curriculari.

9. È possibile promuovere un tirocinio ai sensi dell'art. 11, D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, dopo il conseguimento di un diploma di master o di un dottorato per la durata di 6 mesi nell'arco dei 12 mesi dall'acquisizione dei suddetti titoli o si deve fare riferimento esclusivamente alla laurea?

No, non è possibile promuovere tirocini formativi e di orientamento dopo il conseguimento di un master o di un dottorato in quanto, ai sensi dell'art. 11, D.L. n. 138/2011, tale tipologia di *stage* può essere attivata esclusivamente nei confronti di neodiplomati o neolaureati.

In ogni caso, è possibile attivare tirocini curriculari nell'ambito di un master o di un dottorato, laddove gli stessi siano espressamente previsti dal relativo piano di studi.

10. Se lo studente si laurea mentre svolge il tirocinio, bisognerebbe avviarne uno come neo laureato, con riferimento alla nuova normativa?

I tirocini curriculari sono disciplinati dal regolamento di Ateneo. Il tirocinio, pertanto, conserva la durata originariamente predeterminata, anche nel caso in cui il tirocinante consegua la laurea nel corso dello *stage*.

11. Gli iscritti a corsi universitari non legalmente riconosciuti (formazione permanente, summer school, etc.) possono svolgere tirocini curriculari?

Al riguardo si ricorda che i soggetti promotori di tirocini curriculari sono: Università (nell'ambito di lauree, master, dottorati) o istituzioni universitarie che rilascino titoli accademici; istituzioni

scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale; centri di formazione professionale in convenzione con Regione o Provincia.

12. Se uno studente inizia un tirocinio curriculare della durata di 6 mesi e dopo 3 mesi si laurea, deve interrompere il primo progetto formativo e attivare un nuovo progetto formativo extracurricolare?

Il tirocinio curriculare della durata di 6 mesi svolto da un soggetto che consegue la laurea dopo 3 mesi, non deve essere "azzerato", potendo lo stesso proseguire con la durata individuata dal progetto formativo originariamente previsto.

13. Come ci si regola con i tirocini della Fondazione CRUI che sono aperti anche ai laureandi ma che non sono mai stati trattati come curricolari?

I tirocini della formazione CRUI sono da qualificarsi come non curricolari e pertanto seguono la disciplina di cui all'art. 11 D.L. 138/2011.

14. Le università possono attivare tirocini di inserimento/reinserimento?

Le Università possono attivare i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro ai sensi degli artt. 2 e 6 D.Lgs. 276/2003 (v. risposta ad interpello n. 36/2011).

15. Quale regolamentazione occorre seguire quando si attiva un tirocinio presso una sede aziendale fuori dal territorio regionale?

Nell'ipotesi in cui il soggetto promotore attivi tirocini presso aziende aventi sedi operative in territorio extraregionale è possibile seguire la disciplina prevista dalla Regione in cui l'azienda ha la propria sede legale, così come previsto dall'accordo Stato, Regioni, Province autonome e parti sociali del 27 ottobre 2010.

16. La data di conseguimento di un master universitario costituisce dies a quo per il decorso di dodici mesi richiesto dall'art. 11, D.L. n. 138/2011 conv. dalla L. n. 148/2011 per la attivazione di tirocini extra curricolari?

No, in quanto è possibile attivare tirocini extracurricolari esclusivamente nei confronti di "neo - diplomati o neo - laureati" con esclusione, pertanto, di coloro che abbiano conseguito un master universitario o un dottorato di ricerca o un titolo relativo ad un corso di formazione post-universitario o ad un corso di qualificazione professionale. Restano tuttavia ferme le esclusioni dalla applicazione dell'art. 11 già indicate dalla circolare n. 24/2011.

17. Il termine di 12 mesi oltre il quale non è possibile attivare i tirocini di cui all'art. 11, D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011 decorre dal momento dell'effettivo inizio dello stage o dalla presentazione della domanda da parte del neo diplomato / neo-laureato?

I requisiti richiesti devono sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione allo stage.

18. Un'Amministrazione comunale può promuovere stages di neolaureati (senza esperienza di lavoro) presso enti pubblici o aziende private?

Il Comune può attivare stage in quanto soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di intermediazione, solo se in possesso di autorizzazione al collocamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003.

19. Per lo svolgimento di un tirocinio formativo è previsto un compenso o un rimborso spese?

E' previsto un rimborso spese dovuto ai tirocinanti secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali nonché dall'art. 9, D.M. n. 142/1998.

20. Può un ente di formazione privato promuovere tirocini curriculari che la circolare n. 24/2011 espressamente esclude dalla normativa di cui all'art. 11, D.L. n. 138/2011?

I tirocini curriculari possono essere promossi da:

- Università (nell'ambito di lauree, master, dottorati) o istituzioni universitarie che rilascino titoli accademici;
- Istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale;
- Centri di formazione professionale accreditati dalla Regione o dalla Provincia.

21. Un ente di formazione accreditato in una regione italiana in qualità di soggetto promotore ai sensi della legge n. 196/97 e relativo regolamento di attuazione D.M. n. 142/98, può attivare tirocini formativi in altre regioni italiane?

Si, è possibile per un ente di formazione accreditato in una regione italiana in qualità di soggetto promotore attivare tirocini formativi in diverse regioni.

22. Un ente di formazione accreditato in una regione italiana in qualità di soggetto promotore ai sensi della legge n. 196/97 e relativo regolamento di attuazione D.M. n. 142/98, può attivare

tirocini formativi per un'azienda che ha sede legale nella stessa regione dell'ente di formazione e sedi operative in diverse regioni?

Si, è possibile. Occorre, in tal caso, operare nel rispetto della regolamentazione della regione dove l'impresa ha la propria sede legale in virtù dell'Accordo tra Stato, Regioni, Province autonome e parti sociali del 27 ottobre 2010.

23. Possono essere attivati tirocini "extracurricolari" nei confronti di studenti?

Si è possibile attivare:

- tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 11, D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011 a condizione che siano attivati durante il periodo di studi o entro 12 mesi dal conseguimento del diploma o della laurea, con una durata massima, proroghe comprese, di sei mesi;
- tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro in deroga pertanto alle previsioni di cui all'art. 11 del D.L. n. 138/2011.

24. Se uno studente ha svolto un tirocinio extracurricolare può svolgere da laureato un altro tirocinio extracurricolare?

Si, entro i dodici mesi dal conseguimento della laurea.

25. Come si qualifica un tirocinio attivato nell'ambito di un master che abbia inizio successivamente alla conclusione delle lezioni in aula?

Un tirocinio che costituisce parte integrante del curriculum formativo del master è da qualificarsi come stage curriculare, anche se di fatto abbia inizio dopo il completamento delle lezioni.

26. A seguito dell'introduzione dell'art. 11, D.L. n. 138/2011, i Centri per l'impiego possono attivare i tirocini di inserimento/reinserimento?

Sì, i CPI, unitamente agli altri soggetti abilitati dalla Regione o ex art. 6 del D.Lgs. n. 276/2003 (v. interpello n. 36/2011), possono continuare ad attivare tirocini di inserimento/reinserimento nel rispetto della normativa vigente, non rientrando peraltro questi ultimi nel campo di applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 138/2011.

27. Il limite massimo di 6 mesi deve essere riferito al singolo periodo di stage oppure deve intendersi cumulativo di tutti i tirocini effettuati?

La durata massima di 6 mesi deve essere riferita al singolo tirocinio. Più in particolare è possibile che lo stesso neo laureato/neo diplomato svolga più di un tirocinio formativo ex art. 11 D.L. n.

138/2011 conv. in L. n. 148/2011 presso la stessa o presso diverse realtà aziendali, in forza di progetti formativi diversi.

In forza del medesimo progetto formativo rimane invece ferma la durata massima di sei mesi, anche qualora il tirocinio sia svolto presso diverse realtà aziendali.

Appare altresì possibile la contestuale attivazione di tirocini di diverso tipo (ad es. curriculare e non curriculare) a favore di un medesimo soggetto, laddove ricorrano i presupposti di legge.